

**DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018**  
**255/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 584/2017/E/EEL) RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014<sup>a</sup> riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 8 febbraio 2018, 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 8 giugno 2017, 419/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 419/2017/R/EEL)
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 584/2017/E/EEL (di seguito: 584/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 584/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 7 settembre 2017 (prot. Autorità 29097 dell’8 settembre 2017), ad integrazione della quale, con le comunicazioni del 15 novembre 2017 (prot. Autorità 37361) e del 29 novembre 2017 (prot. Autorità 39106 del 30 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva

definita nella deliberazione 584/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima;

- analogamente, non sono oggetto di valutazione in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 584/2017/E/EEL in merito alla asserita assenza di causalità tra la condotta della Società e il danno ai consumatori, ribadendo quanto già evidenziato nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie. Infatti, con la citata deliberazione 584/2017/E/EEL, l'Autorità ha inteso rispondere anche a tali osservazioni.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con le modalità sopra descritte, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di consumo e di produzione incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
  - i. la presenza sia di punti di prelievo in alta tensione asserviti a siti industriali con profili di consumo aleatorio e altamente irregolare, in quanto dotati di sistemi di autoproduzione, sia di punti di prelievo relativi a servizi ausiliari di centrale alimentati da fonti rinnovabili non programmabili;
  - ii. la peculiarità del proprio portafoglio lato immissione, caratterizzato da un numero elevato di unità (prevalentemente non rilevanti) e fortemente differenziato per taglia, fonte e zona geografica;
- la Società ha criticato la metodologia riportata nella deliberazione 584/2017/E/EEL relativamente alla valutazione delle unità di produzione in quanto basata sull'applicazione di un semplice valore medio, come canone di diligenza, senza l'introduzione di un opportuno indice di dispersione intorno a tale valore per tener conto della diversità delle situazioni specifiche dei diversi utenti del dispacciamento; in esito all'applicazione della metodologia di cui alla deliberazione 584/2017/E/EEL, inoltre, la mancata diligenza risulterebbe maggiormente significativa per gli utenti in prelievo piuttosto che per gli utenti in immissione secondo un'analisi quantitativa sviluppata dalla Società;
- pertanto la Società ha elaborato una differente metodologia statistica finalizzata al ricalcolo delle soglie di tolleranza e ha proposto nuovi valori di tali soglie con riferimento ai quali valutare la diligenza della propria condotta;
- la Società ha altresì proposto un differente metodo di valutazione degli errori di programmazione, basandosi sulla media aritmetica e la media pesata sulla produzione degli errori di programmazione riferiti a ciascuna unità; con questo approccio gli sbilanciamenti della Società risulterebbero non solo entro gli intervalli di tolleranza, come sopra determinati, ma anche mediamente entro le soglie standard definite dall'Autorità;
- la Società ha anche proposto di applicare alle unità di immissione rilevanti e non rilevanti un approccio che, in analogia con quanto previsto per le unità di consumo, consenta di tener conto di comportamenti aleatori e quindi difficilmente prevedibili;

- la Società ha anche evidenziato la preponderanza nell'aggregato relativo alle unità non rilevanti non programmabili nella zona Centro Nord di impianti idroelettrici che, a differenza di quelli ubicati nella zona Nord e caratterizzati da una significativa stagionalità correlata allo scioglimento del manto nevoso, risulterebbero soggetti a picchi di produzione non nevosa e con tempi di svuotamento del bacino idrografico molto più rapidi; a tali impianti dovrebbe pertanto essere applicata una soglia di tolleranza più elevata di quella prevista pari al 30%;
- relativamente alle unità non rilevanti non programmabili ubicate nella zona Sud, la Società segnala che, essendo stato rilevato uno sbilanciamento oltre soglia solo in un mese, la condotta di programmazione ad esse riferita dovrebbe essere qualificata come diligente;
- con riferimento, invece, alle unità non rilevanti programmabili, la Società contesta l'ipotesi riportata nel provvedimento prescrittivo circa l'esistenza di una correlazione diretta tra carico elettrico e carico termico che porterebbe ad assimilare la prevedibilità di comportamento di unità di autoproduzione a quella delle unità di consumo; la Società suggerisce, pertanto, di stralciare l'intera posizione di tali unità oppure di applicare operativamente la stessa metodologia statistica prevista per le unità di consumo associate a clienti energivori e/o in autoproduzione;
- la Società segnala, inoltre, una disparità di trattamento tra gli utenti del dispacciamento titolari di unità alimentate da fonti rinnovabili e il GSE; i primi, considerati singolarmente, infatti, a differenza del secondo, contribuirebbero in misura irrilevante al costo del dispacciamento;
- infine, la Società lamenta il fatto che per alcuni utenti del dispacciamento è stato archiviato il relativo provvedimento prescrittivo prima che fosse noto il loro comportamento nel secondo semestre 2016; ciò comporterebbe una disparità di trattamento nei confronti degli altri utenti per i quali il procedimento risulterebbe operativo anche per la seconda parte del 2016.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- la Società ha fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione legate alla presenza nel proprio portafoglio di punti di dispacciamento associati a clienti industriali e ai servizi ausiliari degli impianti di produzione, correggendo le anomalie che avevano impedito di tenere conto di detti elementi in sede di adozione della deliberazione 584/2017/E/EEL;
- è stato pertanto possibile applicare anche alle curve orarie dei suddetti punti la metodologia statistica, già proposta nell'Allegato B alla deliberazione 584/2017/E/EEL, personalizzando in tal modo la soglia di riferimento per le unità di consumo;
- per quanto attiene agli impianti di produzione inseriti in un contesto SSPC, l'Autorità, in sede di adozione dei provvedimenti prescrittivi, ha ritenuto opportuno valutare la diligenza della programmazione delle immissioni effettive

in rete sulla base del livello medio di prestazione per la programmazione della produzione e del consumo e del grado di correlazione esistente fra produzione e consumo stesso; in particolare, la correlazione fra produzione e consumo è stata supposta trascurabile per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, mentre un certo grado di correlazione è stato ipotizzato per gli impianti di cogenerazione; il calcolo statistico, inoltre, è stato condotto assumendo per il consumo un livello medio di prestazione analogo a quello relativo alla programmazione dei prelievi (si è assunto il livello medio standard, tipico dei punti di prelievo non inseriti in contesti SSPC per i quali il consumo e il prelievo coincidono) e per la produzione un livello medio di prestazione dipendente dalla fonte primaria;

- a seguito di ulteriori valutazioni compiute sulla base degli elementi forniti dalla Società e di quelli acquisiti in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, l’Autorità intende, tuttavia, rivedere le proprie posizioni in merito alle valutazioni della diligenza per gli impianti di cogenerazione inseriti in un contesto SSPC, prevedendo per essi una soglia di tolleranza determinata in funzione dell’effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica concettualmente analoga a quella applicata per i punti di prelievo; l’applicazione di questa nuova metodologia di calcolo assorbe tutte le richieste di revisione della soglia di tolleranza e di stralcio avanzate dalla Società con riferimento alle unità di produzione non rilevanti programmabili;
- l’Autorità, nell’identificare il livello medio di prestazione degli utenti del dispacciamento alla base delle valutazioni sulla diligenza, ha tenuto conto della variabilità delle prestazioni dei vari operatori; per ulteriori dettagli in merito si rinvia alla documentazione che è stata messa a disposizione dalla Società nell’ambito della richiesta di accesso agli atti; quanto sopra assorbe le richieste della Società in merito ad un ricalcolo della soglia di tolleranza;
- ai fini delle valutazioni sulla diligenza l’Autorità ha ritenuto opportuno valutare l’errore di programmazione (sulla base di un errore tipo MAPE) con riferimento all’aggregato degli impianti di produzione appartenenti a ciascuna tipologia; in tale modo si è riconosciuto all’utente del dispacciamento un beneficio statistico legato all’aggregazione e si sono tenuti in conto, altresì, i pesi relativi all’effettiva produzione di ciascun impianto (impianti con scarsa produzione, infatti, hanno meno rilievo sull’aggregato complessivo); la proposta di revisione del calcolo, avanzata dalla Società, non è pertanto accoglibile, in quanto non consentirebbe di valutare in modo corretto i benefici legati all’aggregazione;
- gli elementi puntuali forniti con riferimento agli impianti idroelettrici localizzati nella zona Centro Nord consentono una personalizzazione della soglia di tolleranza applicabile al punto di dispacciamento in cui detti impianti sono inclusi; per i dettagli si rinvia all’*Allegato B* al presente provvedimento;
- le valutazioni sulla diligenza riguardano l’intero periodo gennaio 2015 – luglio 2016: nel caso delle unità non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili localizzate nella zona Sud il superamento della soglia di

tolleranza si è verificato per più mesi consecutivi proprio con riferimento all'anno 2015; giova comunque evidenziare che Terna procederà alla quantificazione delle partite di conguaglio sottese alle misure prescrittive solamente con riferimento ai mesi del periodo gennaio 2016 – luglio 2016 in cui si è effettivamente verificato il superamento della soglia di tolleranza;

- l'Autorità in sede di adozione della deliberazione 342/2016/R/EEL ha valutato le condotte di tutti gli utenti del dispacciamento in immissione e in prelievo, sulla base delle informazioni inviate da Terna ai sensi del comma 14.7 della deliberazione 111 e ai sensi del TIMM;
- invero gli operatori di dimensioni più grandi, quali il GSE, sono soggetti a corrispettivi di sbilanciamento effettivo di importo maggiore: infatti, dispacciando un maggior numero di impianti, sono soggetti a maggiori volumi di sbilanciamento; ciò, comunque, non ha rilievo ai fini del presente provvedimento, in quanto la misura prescrittiva a carico della Società trae origine dall'accertamento di una strategia di programmazione contraria ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza di cui al comma 14.6 della deliberazione 111; a tal proposito l'Autorità ha ritenuto opportuno utilizzare soglie in valore percentuale, proprio al fine di non creare discriminazioni fra utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione contenuta e utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione più ampia;
- la valutazione sulle condotte tenute dagli utenti del dispacciamento nel periodo agosto 2016 – agosto 2017 (ossia fino all'entrata in vigore del nuovo metodo di calcolo del segno dello sbilanciamento aggregato zonale di cui alla deliberazione 419/2017/R/EEL) è una misura proposta dal responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie al fine di prevenire il reiterarsi di comportamenti non diligenti da parte degli utenti del dispacciamento sottoposti a misure prescrittive in esito al procedimento avviato nei loro confronti con la deliberazione 342/2016/E/EEL; per gli altri utenti del dispacciamento, ivi inclusi quelli per i quali il procedimento avviato nei loro confronti è stato archiviato, l'Autorità continua a svolgere attività di monitoraggio ai sensi del TIMM.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 584/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle valutazioni di diligenza ivi contenute.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 584/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 584/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

**DELIBERA**

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 584/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, per tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 584/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di aprile 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di maggio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*